

Oggetto: **Esecuzione ordinanza TAR Campania – Napoli n. 4201/2015 del**

05/08/2015 sez. IV – Puricelli Guerra Diego c/ MIUR – Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania – R.G. 1099/2015.

Ai fini della ottemperanza da parte dell'Amministrazione agli obblighi imposti con l'ordinanza che si rimette in copia, si consegnano i seguenti atti e documenti:

1) Copia del ricorso ritualmente notificato e depositato al T.a.r. Campania – Napoli – RG 1099/2015;

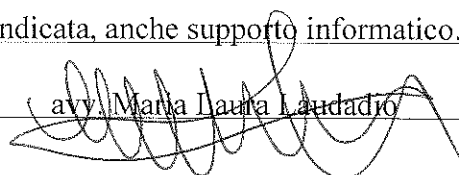
2) Copia dei motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati al T.a.r. Campania – Napoli;

3) Copia ordinanza n. 1146 del 11/06/2015;

4) Elenco nominativo dei controinteressati ai quali dovrà essere effettuata la notifica del ricorso sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Si rimette della documentazione prima indicata, anche supporto informatico.

avv. Maria Laura Laudadio



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Ricorrente **PURICELLI GUERRA DIEGO**

Codice Fiscale o Partita IVA **PRCDG16L20F839A**

Difensore **Avv.ti Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte**

Domiciliatario **Avv. Maria Laura Laudadio – Via Francesco Caracciolo n. 15 - Napoli**

DATA ULTIMA NOTIFICA **16/02/2015**

N. DOCUMENTI **8** *(ricorso escluso)*

Contributo Unificato **SI** *(importo)*

NO *(motivo di esclusione)*

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

☒ **SI** **NO**

ISTANZA MISURE CAUTELARI PROVVISORIE

☒ **SI** **NO**

RICORSO/I COLLEGATO/I

☒ **SI** **NO**

NUMERO RG EVENTUALI RICORSI COLLEGATI

DOMANDA DI FISSAZIONE UDIENZA

☒ **SI** **NO**


Oggetto del ricorso **graduatoria generale di merito – concorso a dirigente scolastico**

Amministrazione/i intimata/e **Ufficio Scolastico per la Regione Campania + 1**

Riferimenti normativi*

Norma	Numero	Anno	Mese	Giorno	Articolo	Comma

*specificare la natura – es: Legge, Legge Regionale, DPR, DL, RD, CC – in relazione allo specifico “petitum” richiesto.



Avv. Maria Laura Rita Laudadio
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855
P.IVA 06676510634
marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

Mandato
avv. Maria Laura Laudadio
avv. Antonia Dal Ponte

RICORRE

Il Prof. **Diego Puricelli Guerra**, nato a Napoli il 20.07.1969 , C.F.
PRCDGI69L20F839A e residente in Napoli alla via Ugo Ricci, n. 24,
rappresentato e difeso giusta mandato a margine al presente atto dagli
avv.ti **Maria Laura Laudadio** (PEC:
marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it, C.F.: LDDMLR61C62B
180L) e **Antonia Dal Ponte** (DLP NTN 81E55 A509M, PEC
antonia.dalponate@pecavvocatinola.it), con le quali elett.te domicilia in
Napoli, alla via Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni
eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

Il sottoscritto prof. **Diego
Puricelli Guerra** C.F.
PRCDGI69L20F839A

Vi nomino e costituisco miei
procuratori e difensori,
congiuntamente e
disgiuntamente, nel presente
giudizio conferendo Vi ogni più
ampia facoltà -ivi compresa
quella di sottoscrivere il
presente atto, proporre motivi
aggiunti, memorie difensive e
quant'altro possa occorrere in
corso di causa dando sin d'ora
per rato e fermo il Vs. operato.
Eleggo domicilio con Voi in
Napoli alla via Caracciolo n.
15.

Vi autorizzo al trattamento dei
dati personali ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n.
196.

CONTRO

- L'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, in persona del
Direttore Generale p.t.;
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in
persona del Ministro p.t.;


**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE
DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE**

- a) Della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del
concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore
Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca del 13.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n. 56 del 15.07.2011, per la copertura di n. 2386 posti
complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola

Diego Puricelli Guerra

Visto per Autentica

Antonia Dal Ponte



primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, in parte qua vede il ricorrente collocato al 292° posto con punteggio totale di 72,65 e punteggio di punti 4,70 per titoli culturali e punti 0,70 per titoli di servizio e professionali;

b) Dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati o notificati, contenenti la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente;

c) Dei verbali della commissione del concorso, se esistenti, mai comunicati o notificati, contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al bando di concorso;

d) Nonché di ogni altro atto di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

FATTO

In data 13.7.2011 la Direzione Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, in attuazione dell'art. 3 del DPR 10 luglio 2008 n. 140, concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amm.ne scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali.

L'art. 1 del Bando di concorso al primo comma prevede che *"Ciascun ruolo regionale comprende in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative"*; al 2° comma la previsione della lex specialis, individua il numero dei posti messi a concorso a livello regionale,

quantificando il numero totale determinato in n. 2.386 posti complessivi, suddivisi come da allegato 1, parte integrante del bando, per singola regione.

Per la Regione Campania sono stati messi a concorso n. 224 posti.

L'art. 2 del bando di concorso prevede, in attuazione dell'art. 3 del DPR 10 luglio 2008 n. 140 che la procedura concorsuale si svolga in tutte le sue fasi a livello regionale, ed in particolare al comma 2 la disposizione in commento prevede che: *“l'ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni contemplate dall'art. 6”*.

La procedura concorsuale è disciplinata dall'art. 9 del bando di concorso, ove l'accesso alle prove concorsuali, articolate in due prove scritte, una prova orale, valutazione dei titoli e periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati in graduatoria, è subordinato al superamento della preselezione.

Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale e ha superato tutte le prove del concorso, così come scandite dall'art. 9 del bando.

L'art. 12 della lex specialis disciplina le modalità di dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli.

La clausola del bando in particolare prevede che: *“i candidati, che hanno superato la prova preselettiva dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi”*.

Al comma 2 della disposizione in commento è previsto che: “i candidati, che hanno superato le prove scritte, di cui all’art. 10 comma 1 del presente bando, presentano al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale competente entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui la amministrazione pubblica l’elenco dei candidati che hanno superato le predette prove i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando”.

All’ultima linea della disposizione è precisato che: “la valutabilità dei titoli è condizionata al conseguimento degli stessi entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”.

Al comma 3 dell’art. 12 sono disciplinate le modalità di produzione dei titoli e al comma 4, il bando, nel contemplare la riserva per l’amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione, prevede che l’eventuale dichiarazioni sono passibili di regolarizzazione successiva nei termini stabiliti dall’Ufficio Scolastico regionale competente.

Al comma 5 è previsto che ai titoli indicati nella tabella allegata alla lex specialis può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a punti 30.

La tabella allegata al bando di concorso, inerente la valutazioni dei titoli, contempla: i) titoli culturali in relazione ai quali è conseguibile un punteggio massimo di 15/30; ii) titoli di servizio e titoli professionali in relazione ai quali è conseguibile un punteggio massimo di 15/30:

Per quanto attiene ai titoli culturali, il punteggio relativo al titolo di ammissione - diploma di laurea – punti 3 – è graduato nel contesto della tabella in relazione alla votazione conseguita.

Al punto 2, con riferimento agli altri titoli culturali, il bando individua come valutabili i seguenti titoli:

Altri titoli culturali		
a) per ogni altra laurea	Punti	1.00
b) dottorato di ricerca	Punti	2.00
c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti Pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio	Punti	1.00
d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate	Punti	3.50
e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti	Punti	2.00
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale.	Punti	1.00
Si valuta un solo titolo.		
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la		

progettazione, l'organizzazione e la gestione delle		
istituzioni scolastiche autonome:		
• In qualità di formatore	Punti	0.15
• In qualità di discente	Punti	0.10
Fino ad un massimo di punti 0,50		

Va immediatamente richiamata l'attenzione sul punto d) della tabella relativi ad altri titoli culturali diversi dal titolo di ammissione.

Il bando qualifica valutabile il master di II livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti o – testualmente – titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.

Il dato testuale della clausola del bando rassicura della valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei master di II livello, connotati da una durata annuale con percorso formativo corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, titolo culturale post lauream che, per durata e per crediti, va individuato nei titoli conseguiti, dai candidati partecipanti alla selezione, post riforma introdotta con D.M. 270/2004, con le integrazioni e le modifiche apportate dal D.L. n. 7 del 31.01.2005, convertito in L. n. 43 del 31.03.2005.

La disposizione della lex specialis nella sua formulazione letterale attesta, altresì, la valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei titoli equiparati al master di II livello che vanno identificati nei titoli post lauream conseguiti dai candidati partecipanti a selezione nella vigenza del precedente ordinamento.

E tanto emerge dalla formulazione della lettera d) della tabella di valutazione dei titoli culturali, laddove è contenuta la disgiuntiva “o”,

correlata ai titoli equiparati differenziati rispetto ai master di II livello proprio in ragione della non prevista, a suo tempo, in virtù dell'ordinamento all'epoca vigente, trasposizione della durata annuale in un monte orario predefinito e in crediti universitari di formazione.

Alla lettera e) della tabella è prevista la attribuzione di punti 2 correlata al master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti.

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo sul dato formalistico o nominalistico di "scienze dell'educazione" ma valutare quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria in scienze dell'educazione.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera e) e si focalizza l'attenzione sulla ratio del dato testuale della previsione, in parte qua viene utilizzato in relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale "corrispondente" a 1500 ore e 60 crediti.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria.

La lettera f) della tabella disciplina le modalità di valutazione di: "altro master diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale".

Il bando, con riferimento ai titoli sub lettera f) consente la valutabilità di un solo titolo.

La corretta applicazione della norma coerente con l'art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che "per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti", e con l'art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti, rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli così come enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all'esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale.

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità, quale titolo culturale, della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore – punti 0,15, o in qualità di discente – punti 0,10.

Con decreto prot. AOODRCA.9460 del 30.12.2012, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, nel pubblicare l'elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, all'art. 4 ha onerato i candidati a produrre dichiarazione in autocertificazione avente ad

oggetto i titoli professionali e culturali suscettibili di valutazione secondo la tabella allegata al bando.

All'art. 4 si precisa che: "specificamente per i titoli culturali è necessario dichiarare anche la data e l'anno accademico in cui sono stati conseguiti".

L'obbligo imposto dalla direzione scolastica regionale ha un'unica finalità e, segnatamente, discernere e ritenere ugualmente valutabili, quindi, i titoli culturali post universitari conseguiti dai candidati partecipanti a selezione ante e post riforma universitaria.

Il ricorrente, nel rispetto delle modalità individuate dal decreto direttoriale prima citato, ha inoltrato dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei seguenti titoli culturali:

- Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno accademico 2000/2001 presso la Facoltà di Economia dell'Università Federico II Napoli il 24/07/2000 con la votazione 99/110;
- Master di II livello in " Organizzazione e Direzione delle Istituzioni Scolastiche" conseguito il 25/01/2010 anno scolastico 2008/2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
- Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), presso l'ANDIS nei giorni 26 marzo e 7-8 maggio 2011;
- Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n.

177/2000; Direttiva n. 90/2003), presso la PRISMA per il conseguimento della certificazione ECDL;

- Partecipazione al corso, in qualità di discente, "Realizzazione e gestione dei progetti e dei fondi delle istituzioni scolastiche" della durata di 30 ore dal 03/02/2010 al 14/04/2010 presso la PRISMA soggetto qualificato (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003);
- Partecipazione al corso, in qualità di discente, "Psicologia, pedagogia e metodologia della didattica disciplinare" della durata di 20 ore dal 23/06/2008 al 28/07/2008 presso la PRISMA soggetto qualificato (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003);
- Partecipazione al corso, in qualità di discente, "Disagio scolastico ed apprendistato" della durata di 20 ore dal 05/03/2009 al 30/04/2009 presso la PRISMA soggetto qualificato (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003).

Quanto ai titoli professionali e di servizio, il ricorrente ha dichiarato e documentato il possesso dei seguenti titoli:

- Rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto, per tre anni scolastici 2002/2003 , 2003/2004, 2004/2005 presso l'I.P.S.S.A.R. "Duca Di Buonvicino" Napoli;
- Membro effettivo nel Comitato di Valutazione presso presso l'I.P.S.S.A.R. "Duca Di Buonvicino" giusta nomina n° 8109/PP del 30-10-2007 Napoli;
- Funzione strumentale area n° 4 a.s. 2000/2001 presso L'IPSSAR " I. Cavalcanti" Napoli, giusta nomina n°prot 6977 del 24-10-2000;

- Funzione strumentale area n° 3 a.s. 2004/2005 presso L'IPSSAR "Duca di Buonvicino" Napoli, giusta nomina n°prot 3945/D1 del 04-05-2005;
- Funzione strumentale area n° 3 a.s. 2006/2007 presso L'IPSSAR "Duca di Buonvicino" Napoli giusta nomina n°prot 8289/D1 del 26-10-2006;
- Funzione strumentale area n° 3 a.s. 2007/2008 presso L'IPSSAR "Duca di Buonvicino" Napoli giusta nomina n°prot 7063/D9 del 02-10-2007;
- Funzione strumentale area n° 3 a.s. 2008/2009 presso L'IPSSAR "Duca di Buonvicino" Napoli giusta nomina n°prot 8763 del 10-09-2008.

In data 18.12.2014, è stata pubblicata la graduatoria definitiva del ricorso.

Il ricorrente è stato collocato al posto 292°, con punti totali di 72,65.

In particolare, per quanto concerne il punteggio conseguito per i titoli culturali e professionali, la Commissione si è limitata alla attribuzione del solo punteggio complessivo.

I criteri predeterminati inerenti la valutazione dei titoli non sono stati mai pubblicizzati.

Taluni candidati hanno richiesto, in considerazione della incongruenza del punteggio conseguito relativamente alla due categorie per titoli culturali e professionali, i verbali della commissione e il verbale di valutazione dei predetti titoli.

A tutt'oggi, la richiesta di accesso non ha avuto seguito.

In particolare, l'incongruità del punteggio per titoli culturali dichiarati e autocertificati e documentati dal ricorrente si sostanzia in un differenziale pari a punti n 0,30 (punti 5, anziché punti 4,70) e per titoli professionali un differenziale pari a 0,20 (punti 0,90 anziché 0,70) per un totale di 73,15, in assenza di attribuzione di punteggio esattamente parametrato alla griglia

contenuta nella tabella allegata alla lex specialis, si presume che la differenza in danno del candidato sia riferibile all'omessa ingiustificata valutazione dei seguenti titoli culturali:

a) numero 5 corsi di 0,10 per un totale di 0,50 di cui al punto 2 lettera g) della tabella allegata al bando;

b) nonché per i titoli di servizio e professionali e, segnatamente, per la attività di funzione strumentale svolta dal ricorrente per anni cinque negli anni scolastici 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 presso l'I.P.S.S.A.R. "Duca di Buonvicino", nonché funzione strumentale area4 nella anno scolastico 2000/2001 presso l' I.P.S.S.A.R. Cavalcanti.

Il ricorrente ha documentato, inoltre, di aver svolto le funzioni di rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto per tre anni presso l'I.P.S.S.A.R. "Duca di Buonvicino", ed ancora la posizione di membro effettivo nel Comitato di Valutazione nello stesso istituto nell'anno scolastico 2007-2008

La scelta, ove accertata ed attestata all'esito della istruttoria, si palesa oltremodo illogica ed illegittima ed è conseguenza di una irragionevole soluzione restrittiva nella individuazione dei titoli culturali suscettibili di incremento del punteggio attribuibile al candidato.

L'omessa valutazione di titoli valutabili nella corretta applicazione delle previsioni contenute nel bando acclara la superficialità del momento istruttorio.

La carenza di criteri predeterminati ufficializzati ai candidati risultati idonei alle prove scritte e prove orali e l'assenza di motivazione, che corredata l'estromissione di titoli dal novero di quelli passibili di valutazione e di

incremento del punteggio, costituiscono i concorrenti profili di illegittimità che fondano la presente impugnativa l'unità richiesta cautelare affidate alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

**1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 - E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90**

La formulazione delle clausole contenute nella tabella di valutazione dei titoli ed, in particolare, le clausole contenute ai punti d) master di II livello o titolo equiparati - e) master in scienze dell'educazione - f) altro master, diploma o corso di perfezionamento, conseguito presso le università in Italia e all'estero, nonché alla lettera g) inerente i corsi di formazione riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome, costituiscono previsioni che contemplano più titoli suscettibili di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio nella quantificazione data dalla lex specialis

Poiché la tabella ricomprende per ciascuna categoria più titoli passibili di valutazione, la Commissione nella fattispecie era obbligata previamente alla

fase di concreta valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi, a predeterminare i criteri preordinati alla identificazione della equiparazione tra titoli (lettera d) ovvero, a chiarire per l'ipotesi di cui alla lettera g) quali corsi di formazione fossero suscettibili di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Del pari ineludibile è l'obbligo posto a carico della Commissione di predeterminazione dei criteri, con riferimento alla lettera f), attesa la genericità della previsione.

I criteri, investendo la fase di valutazione dei titoli e gli esiti conclusivi della procedura concorsuale, dovevano essere resi noti ai candidati partecipanti a selezione.

Nel caso che occupa, a quanto è dato sapere, la Commissione ha omesso di predeterminare e rendere pubblici i criteri di valutazione dei titoli e ha optato per una illogica, lacunosa valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati, incomprensibilmente, quanto presumibilmente assestata su una applicazione restrittiva delle clausole del bando.

Si è verificata, pertanto: i) la omessa valutazione dei titoli equivalenti ai master di II livello; ii) la omessa valutazione dei corsi di formazione dichiarati e autocertificati dai candidati, iii) la omessa valutazione di titoli sostanzialmente, ed al di là del nomen iuris, equipollenti a quelli previsti dalla lex specialis.

Ne deriva la imperscrutabilità delle ragioni e dei criteri sottesi alle scelte effettuate dalla commissione del concorso, con conseguente impossibilità per il candidato di ricostruire l'iter logico sotteso agli esiti della procedura concorsuale.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: *"le valutazioni compiute dalla Commissione sono risultate espresse dal semplice voto numerico che, nella sua essenzialità e nell'assenza di criteri chiari univoci e previamente fissati per la generalità dei partecipanti, non consente di risalire al percorso logico-argomentativo seguito dagli esaminatori per formulare il giudizio espresso dal voto, così come non rende possibile individuare compiutamente l'area delle singole competenze oggetto di valutazione, per mancanza di individuazione della medesima da parte della stessa Commissione. In proposito, è noto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui anche la Sezione aderisce, secondo il quale il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); tuttavia la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, intanto può ammettersi, in quanto siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio, risultando, dunque, il punteggio sufficiente soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvono in espressioni generiche (Consiglio Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2003, n. 2331) o, addirittura, come nel caso di specie,*

manchino del tutto. In assenza di siffatti criteri, infatti, l'istanza di tutela degli interessati è destinata a rimanere frustrata, non potendo esservi garanzia, in sede concorsuale, della congruità dei criteri valutativi fissati dalla Commissione, e della loro corretta e imparziale applicazione nei confronti di tutti i concorrenti, né risultando possibile, in sede giustiziale, il controllo della congruità e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, questo essendo il compito demandato al Giudice amministrativo" (cfr. ex plurimis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 03.10.2014, n. 10186; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192).

Resta dimostrato un primo assorbente profilo di illegittimità della procedura valutativa dei titoli per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

**2. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – OMESSA
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90**

Perché l'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso, rendendo ardua per il candidato partecipante a selezione sia l'individuazione

dei titoli non ammessi a valutazione, che ancor più le ragioni ed i presupposti sottesi al giudizio negativo, *"con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio"* (cfr. C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Sul punto, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha rilevato che: *"la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale, invece, non sia stato considerato e per quale ragione"* (cfr. C.d.S., sez. III, 09.07.2013, n. 3642; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192; C.d.S., sez. VI, 30.03.2003, n. 2331).

Si censura l'operato della commissione per violazione delle regole di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della fase valutativa dei titoli.

**3. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140
DEL 10.07.2008 – VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 –
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 – VIOLAZIONE DPR N. 162/1982**

E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE — OMESSA ED
ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA DEI
PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.

Il ricorrente ha dichiarato e documentato il possesso di n. 5 corsi di formazione.

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità quale titolo culturale della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore — punti 0,15, in qualità di discente — punti 0,10.

Il ricorrente ha dichiarato e successivamente autocertificato, nonché documentato la partecipazione a n. 5 corsi di formazione sui temi contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

Incomprensibilmente, pur in presenza di candidato in possesso di un numero di attestati di partecipazione ai corsi di formazione pari a 5, la commissione non ha assegnato il punteggio pieno.

E tanto, in difetto di motivazione, colora la superficialità delle valutazioni effettuate, l'illegittimità della decurtazione dei punteggi in difetto dei

presupposti atti a validare le scelte cristallizzate solo nella graduatoria definitiva del concorso.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

**4. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
TABELLA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
DI SERVIZIO E PROFESSIONALI - ECCESO DI POTERE -
- OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA
DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA -
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90-E ART. 97 COST.**

Il prof. Puricelli Guerra ha documentato il possesso di titoli di servizio e professionali, così come specificato nelle premesse in fatto.

La commissione ha attribuito per i titoli di servizio punti 0,70.

Di contro, la somma aritmetica, coerente con la tabella relativa ai titoli di servizio, dei titoli documentati dal ricorrente svela un totale di punti 0,90.

Ne discende un ulteriore ed ingiustificata riduzione del punteggio che prova la superficialità dell'istruttoria e l'errore dei risultati definitivi inerente il momento della valutazione dei titoli.

Resta dimostrato un ulteriore profilo di illegittimità delle valutazioni operate dall'Organo tecnico per tutte le censure formulate con il presente mezzo.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede all'Amministrazione di depositare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., tutti gli atti e/o documenti che hanno condotto all'adozione degli atti impugnati.

In mancanza di spontanea esibizione, voglia l'Ill.mo Presidente o, in subordine, il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a., ordinare alla Amministrazione resistente gli incumbenti istruttori necessari per istruire la presente causa, poiché indefettibili ai fini della esatta fissazione del thema probandum et decidendum.

In particolare, si richiede l'esibizione dei verbali contenenti i criteri predeterminati dalla commissione, ove esistenti, per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonché i verbali contenenti la valutazione dei titoli dichiarati e documentati dal ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE

I motivi di ricorso lasciano presagire la prognosi favorevole nel merito della presente controversia.

Vi è altresì pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di tutela cautelare, atteso che la rivalutazione dei titoli nella corretta applicazione delle previsioni del bando di concorso comporterebbe incremento del punteggio conseguito dal ricorrente in misura tale da consentire a quest'ultimo l'inserimento nel range dei 101 candidati da dichiarare vincitori della procedura concorsuale e da immettere in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

P.Q.M.

Previa sospensiva, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione.

Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

Avv. Maria Laura Lantadio

Avv. Antonia Dal Ponte

RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di febbraio ad istanza del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Maria Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15 autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21/01/94 previa annotazione dal numero 42 e 44 ho notificato il ricorso che precede mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli:

- 1) Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio

- 2) All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica


avv. Maria Laura Rita Laudadio

3) Alla Prof.ssa Anna Errichiello, residente in Afragola, alla via Giovanni

Amendola, 133

Per vidimazione

Per autentica
avv. Maria Laura Rita Laudadio



N. Raccomandata

76657953532-2



Posteitaliane

EPD735-EPD439 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EXN1518) - SL (4) ES. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Avv. Maria Laura Rita Laudadio
 Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
 Tel. 081.7611047 - fax 081.682355
 PIVA 06676610634
 maria.lauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

Frz. 40079 Sez. 10 Operaz. 235
 Causale: AG 16/02/2015 17:1
 Peso gr.: 75 Tariffa: 7.70 Affr. € 7.70
 AC. AR
 Bollo
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657953549-2



Posteitaliane

EPD735-EPD439 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EXN1518) - SL (4) ES. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Avv. Maria Laura Rita Laudadio
 Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
 Tel. 081.7611047 - fax 081.682355
 PIVA 06676610634
 maria.lauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

Frz. 40079 Sez. 10 Operaz. 235
 Causale: AG 16/02/2015 17:50
 Peso gr.: 75 Tariffa: 7.70 Affr. € 7.70
 SERV. AGG. AR
 Cod. Bollo
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657953550-4



Posteitaliane

EPD735-EPD439 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EXN1518) - SL (4) ES. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Frz. 10079 Sez. 10 Operaz. 235
 Causale: AG 16/02/2015 17:1
 Peso gr.: 75 Tariffa: 7.70 Affr. € 7.70
 SERV. AGG. AR
 Cod. Bollo
 (accettazione manuale)

TASSE

N° 42

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

diretto a

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 43

All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

diretto a

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.


Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76657953549-2 ☐
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio
di partenza



Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(1)

PURCELLI Ric

AG




76679764062-9

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione




AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

Avv. Maria Laura Rita Landadio
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855
PIVA 06676610634
marialauritalandadio@avvocatinapoli.legalmail.it




Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76657953532-2 ☐
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio
di partenza



Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(1)

PURCELLI Ric

AG




76679764063-0

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

Avv. Maria Laura Rita Landadio
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855
PIVA 06676610634
marialauritalandadio@avvocatinapoli.legalmail.it

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Alle Giurisdizioni Amministrative


AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76657953550-4

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod. DA 100A - EP2054/EP2055 - Modello 231 - Ed. 12/10 - SI(11)


ricevuto *ave*



76684162797-8

AG

Bollo dell'ufficio
di partenza




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata il presente avviso.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AVVISO DI RICEVIMENTO


da restituire a:

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



(compilare in stampatello maiuscolo)

AVV. Maria Laura Rita Laudadio
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli
Tel. 081.7611047 - fax 081.682455
P.IVA 06676610634
mrlaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it





ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. IV - R.G. N. 1099/2015

Mandato
avv. Maria Laura Laudadio
avv. Antonia Dal Ponte

MOTIVI AGGIUNTI

Per il Prof. **Diego Puricelli Guerra**, nato a Napoli il 20.07.1969, C.F. **PRCDGI69L20F839A** e residente in Napoli alla via Ugo Ricci, n. 24, rappresentato e difeso giusta mandato a margine al presente atto dagli avv.ti **Maria Laura Laudadio** (PEC: **marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it**, C.F.: **LDDMLR61C62B180L**) e **Antonia Dal Ponte** (DLP NTN 81E55 A509M, PEC: **antonia.dalponate@pecavvocatinola.it**), con le quali elett.te domicilia in Napoli, alla via Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

Il sottoscritto prof. **Diego Puricelli Guerra** C.F. **PRCDGI69L20F839A**

Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio conferendo Vi ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, memorie difensive e quant'altro possa occorrere in corso di causa dando sin d'ora per rato e fermo il Vs. operato. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla via Caracciolo n. 15.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

CONTRO

- **L'Ufficio Scolastico per la Regione Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;

Visto per Autentica

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE

DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE

- a) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. **AOODRCA.3355** del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15.07.2011, per la copertura di n. 2386 posti complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, in parte qua vede il ricorrente collocato al 293° posto con punteggio totale di 72,65 e punteggio di punti 4,70 per titoli culturali e punti 0,70 per titoli di servizio e professionali;

b) della scheda di valutazione del candidato della Commissione di concorso, depositata in giudizio il 16.03.2015, contenente la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente;

c) dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso, depositati in giudizio il 16.03.2015, contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al bando di concorso;

d) nonché di ogni altro atto di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato in data 16.02.2015 e depositato in data 04.03.2015, il prof. Puricelli impugnava la graduatoria generale di merito relativa al reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il maggior punteggio ritenuto corretto, nonché i verbali della Commissione di concorso, di estremi e contenuto sconosciuti, di valutazione del candidato e di predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli.

In data 06.03.2015, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato depositava in giudizio la scheda di valutazione del candidato del 21.10.2014, ed i verbali nn. 2 e 7 contenenti i criteri preordinati alla valutazione dei titoli suscettibili di attribuzione del punteggio.

Da ultimo, a seguito dei numerosi reclami pervenuti in relazione ad errori materiali nell'attribuzione dei punteggi per titoli culturali e professionali, con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, il MIUR rettificava la graduatoria generale di merito della procedura concorsuale pubblicata in data 18.12.2015.

La documentazione prodotta conferma la fondatezza delle censure di ricorso, rimarcando la multiforme illegittimità che inficia l'operato dell'Organo tecnico, e la superficialità del momento istruttorio preordinato alla individuazione dei titoli suscettibili di positiva valutazione ed incremento del punteggio.

È dimostrato che la Commissione di concorso ha optato per una irragionevole, quanto illogica soluzione restrittiva nella applicazione delle previsioni contenute nel bando, nonché l'assoluta assenza di congrua motivazione in relazione all'estromissione dei titoli dal novero di quelli passibili di incremento del punteggio.

Ne è prova, del resto, quanto riportato nel verbale n. 7 della commissione di concorso, laddove si legge che *"per le fattispecie in cui la documentazione prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest'ultimo ed il dettato del bando (...), la Commissione non assegnerà alcun punteggio"*.

Nella specie, il ricorrente ha autocertificato e documentato il possesso dei seguenti titoli culturali: numero 5 corsi di 0,10 per un totale di 0,50 di cui al punto 2, lettera g) della tabella allegata al bando; nonché il possesso di titoli di servizio e professionali per un totale di 0,90 punti esattamente parametrati alla griglia contenuta nella tabella allegata alla *lex specialis* e, segnatamente: attività di funzione strumentale svolta dal ricorrente per anni cinque negli anni scolastici 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 presso l'I.P.S.S.A.R. "Duca di Buonvicino", nonché funzione strumentale area4 nella anno scolastico 2000/2001 presso l'I.P.S.S.A.R. Cavalcanti.

Il ricorrente ha documentato, inoltre, di aver svolto le funzioni di rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto per tre anni presso l'I.P.S.S.A.R. "Duca di Buonvicino", ed ancora la posizione di membro effettivo nel Comitato di Valutazione nello stesso istituto nell'anno scolastico 2007-2008.

Dalla lettura dei verbali depositati in atti è evidente che la Commissione ha radicalmente omesso di predeterminare i criteri di valutazione dei titoli contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso, ovvero di indicare i presupposti e le ragioni sottese al giudizio negativo con specifico riferimento alla posizione del candidato.

Alcun criterio valutativo risulta, infatti, predeterminato con riferimento al punto g) della tabella, che contempla la valutabilità, quale titolo culturale, della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva, dunque, ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo alla sola dichiarazione inoltrata dal candidato in modalità web, né esclusivamente sul dato formalistico o nominalistico, ma valutare quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione culturale richiesta dal bando, autocertificati e documentati dal candidato nei termini e modalità previsti dal decreto direttoriale prot. n. AOODRCA.9640 del 30.10.2012 e dal bando di concorso stesso (cfr. *infra*).

L'omessa valutazione di titoli culturali e professionali, pienamente valutabili nella corretta applicazione delle previsioni contenute nel bando, aggrava l'illegittimità dell'operato della Commissione, acclarando la superficialità del momento istruttorio.

E tanto, in difetto di motivazione, colora di superficialità le valutazioni effettuate.

La inadeguatezza, *recte*, assenza di criteri predeterminati di valutazione dei titoli e l'assenza di motivazione che correda l'estromissione di titoli dal novero di quelli passibili di valutazione e di incremento del punteggio costituiscono - e fermi i profili di illegittimità censurati con il ricorso introduttivo -- gli ulteriori profili di illegittimità che fondano i presenti motivi aggiunti e l'unità richiesta cautelare affidati alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE
ART. 3 L. N. 241/90

La documentazione versata in atti dall'amministrazione scolastica conferma l'illogicità ed indeterminatezza, *recte*, assenza dei criteri di valutazione dei titoli predisposti dalla Commissione esaminatrice, già censurate con il ricorso introduttivo.

Come anticipato in punto di fatto, la tabella di valutazione dei titoli contempla più titoli suscettibili di valutazione e di conseguente attribuzione del punteggio nella quantificazione data dalla *lex specialis*.

Il che imponeva alla Commissione, previamente alla fase di concreta valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi, di predeterminare i criteri preordinati alla identificazione della equiparazione tra titoli (lettera d) ovvero, a chiarire per l'ipotesi di cui alla lettera g) quali corsi di formazione fossero suscettibili di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Dalla lettura dei verbali depositati in atti è evidente, infatti, che la Commissione ha radicalmente omissso di predeterminare i criteri di valutazione dei titoli contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al

bando di concorso, ovvero di indicare i presupposti e le ragioni sottese al giudizio negativo con specifico riferimento alla posizione del candidato.

In relazione ai titoli contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso, la Commissione ha operato, infatti, di sulla base del criterio formale e nominalistico dei titoli documentati, assestandosi su una applicazione restrittiva delle previsioni del bando, con evidente violazione del bando di concorso ed illogica soluzione che porta a diversificare ingiustamente situazione identiche sotto il profilo del dato culturale del titolo posseduto.

Il bando, infatti, consente l'attribuzione di 0,10 punti o 0,15 (rispettivamente, quale discente o formatore) ai corsi di formazione in possesso dei candidati, relazionandoli genericamente a quelli relativi ai "temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome", senza ulteriori specificazioni.

Le attività corsuali post universitarie che caratterizzano i corsi di formazione conseguiti dal ricorrente, al di là del *nomen iuris*, provano l'identità sostanziale degli argomenti teorici e del programma didattico richiesto dal bando per i corsi ritenuti passibili di incremento del punteggio.

I titoli documentati dal ricorrente dovevano, pertanto, essere valutati quali titoli contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando con conseguente attribuzione di punti totali 0,50, se non incorrendo nella illogica conclusione della assoluta improduttività di effetti del titolo culturale in possesso del ricorrente.

La commissione del concorso, omettendo di attribuire alcun punteggio ai corsi documentati dal ricorrente, ha operato sulla base di un criterio formale.

e nominalistico dei titoli documentati, così violando un principio di conio giurisprudenziale più volte ribadito: *"l'assegnazione del punteggio, correlativo ai corsi di cui trattasi, deve ispirarsi ad un criterio sostanziale e non formale-nominalistico (...) Solo l'indicata interpretazione sostanzialistica - ispirata al principio della conservazione dell'atto giuridico - consente quindi di superare quella che apparirebbe ingiustificata disparità di trattamento"* (cfr. ex plurimis, C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6140; C.d.S., sez. VI, 17.07.2008, n. 3595; C.d.S., sez. VI, 23.04.2009, n. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2528).

L'omessa, corretta, valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente conferma, pertanto, che in sede di attribuzione del punteggio la Commissione ha limitato la valutazione dei titoli al solo, restrittivo, dato formalistico o nominalistico, omettendo di attribuire alcun punteggio ai quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia e tematiche, riferibili alla formazione richiesta dal bando.

Pervero, il legislatore impone alle commissioni esaminatrici di darsi criteri che non si riducano a tautologiche formule, ma che siano le regole guida, predeterminate, quali parametri dei futuri giudizi.

Nel caso di specie, dunque, i restrittivi criteri adottati dall'organo tecnico sono illegittimi per violazione del *"limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito"* (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 19 gennaio 2012, n. 648).

Ne è prova, del resto, quanto riportato nel verbale n. 7 della commissione di concorso, laddove si legge che *"per le fattispecie in cui la documentazione*

prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest'ultimo ed il dettato del bando (...), la Commissione non assegnerà alcun punteggio".

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito anche che le valutazioni della commissione esaminatrice non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso, le decisioni della Corte Costituzionale, sent. 20/2009 e ord. 78/2009), che può, pertanto, esaminare: se i criteri siano coerenti o non siano, di contro, irragionevolmente restrittivi; se la motivazione data all'esito della singola valutazione evidenzi un travisamento delle premesse logico-giuridiche alla base dei criteri, o sia inficiata da elementi di contraddizione al suo interno; se il giudizio sintetico od il risultato numerico appaiano frutto di travisamento dei criteri posti o siano espressivi della adozione di criteri irragionevolmente restrittivi (cfr. Cassazione civile, sez. un., 21/06/2010, n. 14893; Consiglio di Stato, sez. V, 22/01/2015, n. 284; Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1398).

Nel caso di specie, è evidente l'illogicità e l'inadeguatezza dei criteri adottati dalla commissione di concorso, che ha prescelto una soluzione irragionevolmente restrittiva e non coerente con le previsioni del bando e con lo scopo perseguito dalle stesse.

Resta dimostrato un primo assorbente profilo di illegittimità della procedura valutativa dei titoli per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

2. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 – VIOLAZIONE DELL'ART. 18
L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEL D.P.R. N.
445/2000 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –
ECESSO DI POTERE – OMESSA PREDETERMINAZIONE
E PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI – VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90

Nel caso che occupa, la Commissione ha optato per una illogica, lacunosa
valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati,
incomprensibilmente assestata su una applicazione restrittiva delle clausole
del bando.

L'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale,
congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente
dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso,
*"con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo
globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio"* (cfr.
C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez.
V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833;
C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Va censurato, pertanto, l'operato della commissione per violazione delle
regole di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della fase

valutativa dei titoli, nonché la palese illogicità e incoerenza contraddittoria dei criteri adottati.

La commissione di concorso ha, difatti, valutato, in violazione delle stesse previsioni del bando, esclusivamente i titoli dichiarati dai candidati in modalità web, estromettendo del tutto dal novero dei titoli passibili di attribuzione del punteggio i titoli autocertificati e documentati dal candidato secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 12 della *lex specialis* e dal successivo decreto direttoriale del 30.10.2012.

Pervero, l'art. 12 del bando prevede che i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione; unico adempimento, quest'ultimo, imposto a pena di esclusione.

Il bando non prevede, infatti, espressamente e tassativamente che i titoli debbano essere dichiarati dal candidato in sede di domanda on line a pena di estromissione del titolo stesso dal novero di quelli valutabili e passibili di incremento del punteggio.

L'art. 12, confermato poi nei contenuti e meglio specificato dal decreto direttoriale del 30.10.2012, prevede, infatti, che il termine ultimo per la autocertificazione dei titoli ai sensi del DPR 445/2000, è di "15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte".

Il che trova inequivoca conferma nella previsione di cui all'art.13 del bando – che disciplina le modalità di presentazione dei titoli di preferenza – laddove prevede, a pena di decadenza, che tali titoli devono essere posseduti entro e non oltre la data di scadenza del termine stabilito nel

bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono essere autodichiarati entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi prove orali.

Nessuna disposizione del bando prevedeva, dunque, la produzione dei titoli in modalità web a pena d'esclusione e/o decadenza.

Ne discende che la piena valutabilità dei titoli, nella corretta applicazione delle previsioni della *lex specialis*, è correlata alla autocertificazione degli stessi entro i 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali.

Difatti, con decreto direttoriale del 30.10.2012, veniva pubblicato l'elenco di coloro ammessi all'orale, confermando il termine di scadenza previsto dall'art. 12 del bando per la presentazione dei titoli, ovvero, consentendo la autocertificazione dei titoli sino a 15 giorni decorrenti dal 31.10.2012, quale termine perentorio fissato a pena di esclusione del titolo.

A seguire diversa opzione ermeneutica, si finirebbe col disconoscere validità alle stesse clausole del bando, così come specificate dal successivo decreto direttoriale, e le finalità dell'adempimento in esse ricompreso, che finirebbe per tradursi in una inutile duplicazione dell'obbligo già imposto a pena d'esclusione in sede di dichiarazione on line.

E ciò a prescindere dal dovere dell'amministrazione (ai sensi dell'art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990), pure previsto dall'art. 12 del bando, di indicare all'istante le eventuali integrazioni documentali necessarie ai fini della valutazione finale.

Pervero, in assenza di una specifica clausola del bando che imponeva la dichiarazione di tutti i titoli, pena la non valutazione, in sede di domanda on

line, l'amministrazione non può prescindere dalla valutazione dei titoli non dichiarati in tale sede (cfr. in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 02/04/2014, n. 3627).

Manca, infatti, nel caso in esame, una espressa ed inequivoca comminatoria di non valutazione del titolo in caso di dichiarazione on line incompleta e/o di omessa dichiarazione in modalità web.

Nel caso che occupa, il decreto direttoriale del 30.10.2012 ha imposto ai candidati l'obbligo di inoltrare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di dichiarazione in autocertificazione dei titoli valutabili.

Tale adempimento surroga la dichiarazione avente medesimo contenuto effettuata on line, con la conseguenza che il documento, anche per la comminatoria espressa di non valutabilità dei titoli, era l'unico atto di parte su cui doveva incentrarsi l'istruttoria della Commissione.

Il riferimento esclusivo alla dichiarazione on line attesta il dato incontrovertibile della non effettuata valutazione dei titoli autocertificati dai candidati, in violazione/disapplicazione del bando, delle direttive direttoriali e del giusto procedimento.

Si evidenzia, pertanto, un evidente profilo di illegittimità dell'operato dell'Organo tecnico, che viola le previsioni del bando di concorso.

Si è, difatti, nel caso in esame, in presenza di candidato che ha dato tempestivamente dimostrazione di essere in possesso dei titoli mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, accompagnate, peraltro, dalla effettiva produzione di copia dei titoli allegati alla istanza.

L'erroneità, l'illogicità ed illegittimità dell'interpretazione resa dalla commissione è manifesta.

In termini generali, si chiarisce anche che, laddove una determinata formalità non sia prevista espressamente come causa di esclusione, le clausole del bando vanno interpretate secondo il cd. criterio teleologico, finalizzato all'individuazione dell'interesse dell'amministrazione sotteso alla regola di gara, ovvero, per quanto concerne la presente procedura concorsuale, accordare una precedenza, nell'ordine di graduatoria, a soggetti che abbiano maturato esperienze professionali e culturali in specifici settori di studio e, quindi, ritenuti più idonei all'espletamento della funzione apicale.

In sintesi, l'avvenuta autocertificazione nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali, accompagnata peraltro dalla documentazione del titolo, è in linea con le prescrizioni della *lex specialis* e pienamente idonea a comprovare l'effettivo possesso del dato culturale e professionale del candidato richiesto dal bando.

Ne discende un ulteriore profilo di illegittimità dell'operato dell'organo tecnico.

**3. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E
ART. 12 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 DPR 140
DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE DPR N.
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE**

**OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA
DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA -
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

Il ricorrente ha dichiarato e documentato il possesso di n. 5 corsi di formazione.

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità quale titolo culturale della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore - punti 0,15, in qualità di discente - punti 0,10.

Il ricorrente ha dichiarato e successivamente autocertificato, nonché documentato, la partecipazione a n. 5 corsi di formazione sui temi contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

Incomprendibilmente, pur in presenza di candidato in possesso di un numero di attestati di partecipazione ai corsi di formazione pari a 5, la commissione non ha assegnato il punteggio pieno.

La clausola del bando, laddove genericamente qualifica valutabili i corsi sulle tematiche relative alla organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche, doveva essere interpretata, se non incorrendo in illegittimità della previsione stessa, nel senso di ritenere valutabili i titoli che, in termini

di formazione, valore legale ed accrescimento culturale, risultassero in fatto equipollenti.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli che, come nel caso in esame, siano pienamente equipollenti per caratteristiche, dimensione strutturale e percorso formativo.

Ne discende l'errore valutativo commesso dalla commissione che, pur in presenza di un titolo corrispondente, per durata e dato culturale e formativo conseguito, a quelli tipizzati dalla *lex specialis*, ne ha misconosciuto la validità, non attribuendo il punteggio ad esso correlato nella quantificazione prevista dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

Invero, se come nel caso in esame la tabella dei titoli di valutazione menziona un titolo, senza specificazioni in ordine a tale categoria valutativa, l'errore in cui è incorsa la commissione si deve far discendere dalle regole dettate in via generale dall'art. 1376 c.c. e, segnatamente, dal principio di conservazione degli atti giuridici.

Risulta, dunque, illegittimo il criterio adottato relativamente alla valutazione dei titoli contemplati dalla lett. g) della tabella allegata alla *lex specialis*, sostanziantesi, in fatto, nella sola valutazione dei titoli formalmente denominati "progettazione", "organizzazione", o "gestione" delle istituzioni scolastiche.

Pertanto, l'arresto deciso dalla commissione concreta una illegittima soluzione interpretativa, in quanto illogicamente ed immotivatamente restrittiva ed adottata in violazione del criterio di equipollenza sostanziale dei titoli.

Ne deriva un ulteriore grave errore istruttorio che ha inciso sul punteggio finale e sulla collocazione del ricorrente nella graduatoria finale.

Peraltro, dalla stessa scheda di valutazione versata in atti non è dato comprendere quali titoli siano stati ritenuti passibili di positiva valutazione e quali, invece, estromessi dall'attribuzione di punteggio.

L'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso,

"con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio" (cfr.

C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Sul punto, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha rilevato che:

"la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale, invece, non sia stato considerato e per quale ragione" (cfr. C.d.S., sez. III,

09.07.2013, n. 3642; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192; C.d.S., sez. VI, 30.03.2003, n. 2331).

E tanto, in difetto di motivazione, colora la superficialità delle valutazioni effettuate e l'illegittimità della decurtazione dei punteggi in difetto dei presupposti atti a validare le scelte cristallizzate nella graduatoria definitiva del concorso.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR --
TABELLA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI
TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI - ECCESSO DI
POTERE -- OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA --
INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI --
IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90
E ART. 97 COST.

Il prof. Puricelli Guerra ha documentato il possesso di titoli di servizio e professionali, così come specificato nelle premesse in fatto.

La commissione ha attribuito per i titoli di servizio punti 0,70.

Di contro, la somma aritmetica, coerente con la tabella relativa ai titoli di servizio, dei titoli documentati dal ricorrente svela un totale di punti 0,90.

La tabella allegata al bando di concorso, in relazione ai titoli di servizio e professionali, specifica che *"sono valutati solo gli incarichi/ servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi come servizio d'istituto. I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra loro fino ai limiti massimi. Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo al maggior punteggio"*.

La previsione in commento, nella sua corretta interpretazione, prevede che i punteggi per i singoli incarichi svolti sono cumulabili tra loro, escludendo tale possibilità solo in presenza di incarichi superiori, svolti nello stesso anno, suscettibili di attribuzione di maggior punteggio.

Nel caso in esame, il ricorrente ha autocertificato e documentato il possesso di titoli professionali di durata almeno annuale, conferiti formalmente e cumulabili tra loro, in quanto la griglia di valutazione attribuisce ai singoli incarichi prestati il medesimo punteggio di 0,10.

Segnatamente: attività di funzione strumentale svolta dal ricorrente per anni cinque negli anni scolastici 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 presso l'I.P.S.S.A.R. "Duca di Buonvicino"; funzione strumentale area4 nella anno scolastico 2000/2001 presso l' I.P.S.S.A.R. Cavalcanti; funzioni di rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto per tre anni dal 2002 al 2005 presso l'I.P.S.S.A.R. "Duca di Buonvicino"; posizione di membro effettivo nel Comitato di Valutazione nello stesso istituto nell'anno scolastico 2007-2008.

Ne discende un'ulteriore ed ingiustificata riduzione del punteggio che prova la superficialità dell'istruttoria e l'errore dei risultati definitivi inerente il momento della valutazione dei titoli.

Resta dimostrato un ulteriore profilo di illegittimità delle valutazioni operate dall'Organo tecnico per tutte le censure formulate con il presente mezzo.

ISTANZA CAUTELARE

Le considerazioni che precedono provano la incontestabile illegittimità degli atti impugnati, fondando la prognosi di esito favorevole del presente giudizio.

Vi è altresì pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di tutela cautelare, atteso che la rivalutazione dei titoli nella corretta applicazione delle previsioni del bando di concorso comporterebbe

incremento del punteggio conseguito dal ricorrente in misura tale da consentire a quest'ultimo l'inserimento nel range dei 101 candidati da dichiarare vincitori della procedura concorsuale e da immettere in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

P.Q.M.

Previa suspensiva, accogliersi il ricorso ed i motivi aggiunti proposti con ogni conseguente statuizione. Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

Avv. Maria Laura Laudadio

Avv. Antonia Dal Ponte

RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53


L'anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di maggio ad istanza del
ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Maria
Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15
autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007 ad
avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del
21/01/94 previa annotazione al numero 96 A2 98 ho notificato il
ricorso che precede mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a
cura dell'Ufficio Postale di Napoli:

1) Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in
persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura
distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz
n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




2) All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del
legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




3) Alla Prof.ssa Anna Errichiello, residente in Afragola, alla via
Giovanni Amendola. 133

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




4) Alla prof.ssa Iolanda Manco, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Maria
Annunziata, Gaetano Paolino e Anna Pina Micuccio, con i quali elett.te
domicilia in Salerno, Piazza Sant'Agostino, 29

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio



N. Raccomandata

76657953484-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UFF. Sol. RIG. 15 di ANGIOTTA		
	DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	VIA A. DIAZ		N° CIV. 11
C.A.P.	80134	COMUNE NAPOLI	PROV.
MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Laudadio		
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA / PIAZZA	Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855		N° CIV.
C.A.P.	PIVA 06676610634	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 324
 Causale: AG 13/05/2015 18:10
 Peso gr.: 69 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. ARB: 766846290585 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76657953483-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MUR CH AN. DISTR.		
	DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	VIA A. DIAZ		N° CIV. 11
C.A.P.	80134	COMUNE NAPOLI	PROV.
MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Laudadio		
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA / PIAZZA	Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855		N° CIV.
C.A.P.	PIVA 06676610634	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 323
 Causale: AG* 13/05/2015 18:09
 Peso gr.: 69 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. ARB: 766846290574 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76657953456-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	SSA Nando Iolanda di ANTI PADOVA + 4		
	DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	VIA S. AGOSTINO		N° CIV. 23
C.A.P.	80134	COMUNE SALERNO	PROV.
MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Laudadio		
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA / PIAZZA	Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855		N° CIV.
C.A.P.	PIVA 06676610634	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 326
 Causale: AG 13/05/2015 18:12
 Peso gr.: 69 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. ARB: 766846290642 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76657953455-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PROFESSA ERICHILO ANNA		
	DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	VIA G. AMENDOLA		N° CIV. 33
C.A.P.	80134	COMUNE ATLAGOLA	PROV.
MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Laudadio		
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA / PIAZZA	Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682855		N° CIV.
C.A.P.	PIVA 06676610634	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 325
 Causale: AG 13/05/2015 18:11
 Peso gr.: 69 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. ARB: 766846290631 TASSE
 (accettazione manuale)

N. 01146/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01099/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2015, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Diego Puricelli Guerra, rappresentato e difeso dagli avv. Antonia Dal Ponte, Maria
Laura Rita Laudadio, con domicilio eletto presso quest'ultima in Napoli, Via F.
Caracciolo N.15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliata presso la sede in Napoli, Via Diaz, n. 11;

nei confronti di

Anna

Errichiello;

Iolanda Manco, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pina Micuccio, Maria
Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio presso la Segreteria T.A.R.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con ricorso originario:

- del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania uff. v - dirigenti scolastici, in data 18.12.2014 prot. n. aoodrca.9248, che approva la graduatoria generale di merito del concorso bandito con ddg in data 13.7.2011, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente 4,70 punti per titoli culturali e 0,70 per titoli professionali.

con motivi aggiunti depositati in data 20 maggio 2015:

- del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania uff. v - dirigenti scolastici, in data 1° aprile 2015 prot. n. aoodrca.3355, che approva la graduatoria generale di merito del concorso bandito con ddg in data 13.7.2011, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente 5 punti per titoli culturali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e di Iolanda Manco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- visto che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011;

- rilevato che le ragioni rappresentate non appaiono prima facie fondate con riferimento alla insufficiente attribuzione di punteggio per i titoli accademici (essendo solo due su cinque i corsi di formazione pertinenti), nonché in relazione

ai titoli di servizio (poiché i titoli non valutati sono stati svolti nel medesimo anno scolastico in cui sono stati valutati altri titoli – cfr. nota 3 della tabella dei punteggi);

le spese della presente fase cautelare possono essere integralmente compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 luglio 2015. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Tar Campania Napoli – sez. IV - R.G. n. 1099/2015 - Prof. Diego Puricelli Guerra c/ Ufficio Scolastico per la Regione Campania e/a

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 4201/2015

Elenco controinteressati: Rasulo Margherita, Sommella Giovanna, Barbuto Emiliano, Pappalardo Antonella, Musello Carmela, Schiattarella Francesca, Lastoria Rosa, Di Lorenzo Giulia, De Luca Rossella, Esposito Chiara, Varriale Vincenzo, Adinolfi Filomena, D'alterio Raffaele, Tafuro Mariarita, Casalino Elena, Naddeo Claudio, Gervasio Rocco, Tramontano Genoveffa Rosaria, Russo Ida, Sapone Antonietta, Di Blasi Emilia, Strollo Emilia, Lombardi Annalisa, Campagna Patrizia, Amato Mirella, D'isanto Tiziana, Portarapillo Antonietta, Ianniciello Giuseppe, Di Iorio Roberta, Trunfio Nicola, Vollaro Lucia, Russo Angela, Siciliano Sergio, Iervolino Maria, Irollo Daniela, Picariello Erika, Esca Rosa, Pesce Rosario, Testa Letizia, Marinelli Anna, Salvia Maria Luisa, De Rosa Vincenzo, Bosco Massimiliano, Mele Maria Grazia, Mola Claudio, Vinci Maria, Maiorano Antonio, Fornaro Anna, Buonocore Giovanni, Lenza Ida, Nugnes Giuseppina, Miro Adriana Maria Loredana, Tafuri Antonella, Satriano Milena, Nocera Filomena, Emmi Anita, Guerriero Maria Rosaria, Novi Daniela, Pellegrini Gabriella, Alfano Maria, Wirz Erminia, Pentone Anna Cristiana, Iadicicco Immacolata, Buonoconto Anna, Melucci Emelde, Esposito Domenico, Esposito Agata, Clemente Gabriella, Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliano, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentino Concetta, Cirasuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Ghetta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola,

Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola, Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Formisano Alessandra, Natalino Daniela, Sassi Monica, Cappiello Pasqua, Trapanese Raffaelina, Zullo Filomena, Matrone Rosalba, Mirabella Cristina, Punzo Colomba, Mascolo Carmela, Coletta Francesca, Cerrito Antonietta, Merola Patrizia, Strocchia Carmine, Comune Virginia, Carnevale Paola, Marone Emilia, Manco Iolanda, Cimmino Concetta, Fierro Anna Maria, Cernicchiaro Caterina, D'ambrosio Michele, Migliore Rossella Patricia, Brenca Rita, Masone Claudia, Florimonte Renata, Viola Alessandra, Miracapillo Palma, Renga Ione, Longo Francesca, Martano Giovanna, Prudente Antonietta, Minghelli Debora, Di Martino Sergio, Di Muzio Nicola, Serrato Chiara Stella, Moschella Maria Annunziata, Sica Sara, Celano Lea, Crisci Giuseppe, Pizzarelli Antonio, D'agostino Maria, Esposito Paolina, Di Gennaro Teresa, Lombardo Annarosaria, Falco Vincenzo, Saccone Antonio, Calenzo Maurizio, Bosco Anna, Agovino Angela, Cuccurullo Carmela, Solidone Donatella, Mollica Franco, Capuano Giacomina, Pellegrino Antonietta, Gallinari Gaetano, Ranieri Lucia, Funaro Maria, Pagano Patrizia Giovanna, Amoriello Gina, Cuomo Giovanna, Lardo Rosangela, Formisano Patrizia, Bruzzaniti Natale, Amato Luigi, Tepedino Maria Gioconda, Marino Rosalia, Festino Augusto, Bruno Rosa, Palumbo Sofia, Sarnelli Silvana, De Pasquale Giovanni, Velotti Luca, De Donno Antonella, Rivera Giovanni, Prisco Rosa, Scavo Marilena, Pezzuto Elisanna, Ugatti Gabriella, Del Deo Fabiola, De Majo Ginevra, Iavarone Rosaria, Squillace Fabiana, Marulo Maria Rosaria, Mosca Carmela, Cavaliere Raffaele, Taddeo Laura, Carrino Candida, Cuomo Paola, Varriale Antonio, Sciorio Amalia, Canosa Rita, Conte Luigia, Pirro Ferdinando, Palma Maria, Papalino Rosaria, Scagliola Maria Rosaria, Motti Luisa Diana, Rella Gennaro, Arpaia Albina, Ammirati Rosanna, D'agostino Alessandra, Aversa Angelina, D'errico Tiziana, Iasevoli Tania, Buono Maria Luisa, Tangredi Rosa, Di Lorenzi Lucia, Di Palo Cinzia, Ruggiero Raffaele, De Bartolomeis Valter, Parascandolo Maria, Iemma Giuditta, Caianiello Daniela, Marro Giovanni, Palumbo Marina, Boniello Annalisa, Pirone Valeria, Petrella Rosa, De Simone Lorenzo, Salerno Sandra,

Liberti Gabriella, Diana Margherita, Wolfler Calvo Marco, Cocurullo Michela, Mormone Angela, Guarracino Carmen, Schiavo Chiara Lucia, Pugliese Maria Anna, Natale Gelsomina, Lecci Ilaria, Miranda Carmela, Mannara Paola, Milanese Marica, Nocera Mario, De Simone Anna, Squillace Maria Rosaria, Di Vizio Alfredo, Langella Gelsomina, Iuliano Carmen Maria Clara, Iuliano Antonietta, D'agostino Enza, Damiano Antonietta, Falcone Marcellino, De Simone Luca, Caiazzo Maria, Montesano Stefania, De Paola Anna, Scala Anna Maria, Sasso Teresa, Daniele Giulia, Bianchi Francesco, D'Urzo Antonella, Di Ture Giuseppina.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 4201 del 05.08.2015 di integrazione del contraddittorio del Tar Campania Napoli, sez. IV, resa nel giudizio r.g. n. 1099/2015.

